



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

29/2/2022
L. 9.38



EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO DEL 7 DICEMBRE 2021 n.196

EMENDAMENTO MODIFICATIVO ALL'ARTICOLO 8:

Art.8

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. La violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività o quote detenute all'estero è assoggettata alla sanzione pecuniaria amministrativa pari al **10%** dell'ammontare degli importi non dichiarati; ~~con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00); per gli importi non dichiarati, superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) o euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) se riferiti a beni immobili, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del 30% sulla parte eccedente dei predetti valori.~~
2. La sanzione è comminata una sola volta sull'ammontare più alto al contribuente che, anche in tempi diversi ma consecutivamente, commette la violazione degli obblighi dichiarativi.
3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto delegato avvengono secondo le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche ed è pertanto ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto provveda, nei termini indicati ai predetti articoli di legge, al pagamento della sanzione prevista.
4. Il controllo ed accertamento delle violazioni dichiarative del presente decreto delegato non segue l'iter procedurale di cui alla Legge n. 166/2013 e sue successive modifiche. L'Ufficio Tributario effettua i controlli sulle dichiarazioni validamente presentate, anche per il tramite delle informazioni acquisite dai competenti Uffici ed applica le sanzioni in caso di violazione di cui al presente decreto delegato; l'azione di controllo si prescrive il quarto anno successivo al termine previsto di presentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3. In caso di dichiarazione omessa di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'azione di controllo dell'Ufficio tributario si prescrive entro il quinto anno successivo al termine di cui al comma 2 dell'articolo 3.

EMENDAMENTO MODIFICATIVO ALL'ARTICOLO 10:

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019 e precedenti restano in vigore in via transitoria le disposizioni di cui all'articolo 86, commi 2 e 3 e **le sanzioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche per le dichiarazioni validamente presentate nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 93 della legge 166/2013 e successive modifiche.** ~~trovando altresì applicazione la disposizione introdotta al comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto delegato. Eventuali applicazioni difformi danno diritto al contribuente di richiedere il rimborso della maggior sanzione pecuniaria pagata.~~ **Per le dichiarazioni considerate nulle ai sensi del 3 comma dell'articolo 93, o omesse ai sensi dell'articolo 137 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, le sanzioni di cui**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

all'articolo 139, comma 1, lettera m) della legge 166/2013 e successive modifiche sono applicate nella misura di 1/2.

1bis. Con riferimento alle sanzioni di cui al precedente comma trova altresì applicazione la disposizione introdotta al comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto delegato.

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano a tutte le dichiarazioni ancorché oggetto di controllo o accertamento definitivo o non divenuto definitivo o per il quale è stato presentato e non definito ricorso. In tal caso il contribuente può presentare all'Ufficio Tributario entro il 30 giugno 2022 istanza di rimborso della maggior sanzione pecuniaria pagata. ~~Eventuali applicazioni difformi dell'Amministrazione Tributaria delle sanzioni di cui al comma 1, danno diritto al contribuente di richiedere il rimborso della maggior sanzione pecuniaria pagata.~~

2. Dal periodo d'imposta 2020 l'articolo 86, commi 2 e 3 e l'articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e sue successive modifiche, sono abrogati.

3. Per il solo periodo di imposta 2020 il termine di presentazione della dichiarazione, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n. 60 e da ultimo dall'articolo 5 del Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 134, è prorogato in via straordinaria al 31 dicembre 2021. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 è tardiva ma valida e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto delegato. La dichiarazione presentata oltre il 30 giugno 2022 si considera omessa.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 presentata dal contribuente secondo le disposizioni di cui al Decreto Delegato 19 novembre 2020 n. 199 resta valida.



25/02/2022
h 9:38

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244